


906/2019



906/19
708/16
2242/19
97419

Sentenza ottenuta dall'Avv. Andrea Sorgentone

REPUBBLCA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

2^SEZIONE CIVILE

In persona dei Signori Magistrati :

- dott.ssa [redacted] Presidente
- dott.ssa [redacted] Consigliere
- dott. [redacted] Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto a n.ro 708 del registro generale affari civili dell'anno 2016 promosso

DA

[redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sorgentone e presso il quale elettivamente domicilia in Cagliari, Via XX Settembre, 25

APPELLANTE

CONTRO

[redacted] S.p.A. rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] e presso il quale elettivamente domicilia in Cagliari, [redacted]

Pubblicato il 14/11/2019

APPELLATO

La causa è stata tenuta a decisione nell'udienza collegiale del 12.04.2019 a seguito delle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:

Per l'appellante: accogliere il presente gravame e in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari del 03.05.2016 accertare e dichiarare la nullità dell'art. 7 del contratto di conto corrente del 18.10.1978 relativamente ai cd "usi su piazza" e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi; accertare che non vi è alcuna pattuizione riguardo la c.m.s., la commissione disponibilità dei fondi; accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del conto corrente per cui è causa e di formazione degli estratti conto, avendo applicato condizioni ultra legali non pattuite, illegittime, nulle; accertare e dichiarare altresì che il saldo del conto corrente n.ro 12600 all'ultimo e/c in atti, con condanna della Banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili, epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia; disporre la CTU per la ricostruzione integrale del rapporto di conto corrente dal 18.10.1978 al 31.07.2013 o in subordine dal 01.12.1994 al 30.10.2008 con applicazione degli interessi al tasso legale; previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Andrea Sorgentone.

Per l'appellato: rigettare il proposto appello e per effetto confermare la sentenza impugnata; dichiarare inammissibile la CTU; assolvere da ogni avversa pretesa con vittoria di spese e competenza.


Entrambe le parti alla udienza di precisazione delle conclusioni del 12.04.2019 hanno richiamato le rispettive conclusioni in precedenza rassegnate ed in particolare alle osservazioni proposte dai rispettivi C.T.P.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12.11.2014, [redacted] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari, il Banco [redacted] chiedendo di accertare e dichiarare l'invalidità delle condizioni economiche inserite nel contratto di conto corrente ordinario n. 12600 del 18.10.1978 e per effetto il ricalcolo dei saldi portati negli estratti di conto. Parte attrice deduceva di essere titolare presso la banca convenuta del citato conto corrente e che nel corso del rapporto l'istituto era incorso nei vizi denunciati; ha rilevato altresì:

- ✓ l'invalidità della clausola di determinazione degli interessi debitori per il mero rinvio "alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza" (art.7, comma3);
- ✓ l'invalidità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori stante la violazione dell'art.1283c.c. (art.7, comma 2)
- ✓ la non debenza della somma addebitate a titolo di c.m.s. e a titolo di commissione per l'affidamento, in quanto non espressamente pattuite;
- ✓ il costante affidamento del rapporto di conto corrente n.12600.

chiedeva pertanto accertarsi l'illegittima applicazione di interessi ultra legali non dovuti, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi e spese non previste in contratto oltre che l'illegittimità del ricorso alla prassi di integrazione e postergazione delle valute a vantaggio esclusivo della banca. Si costituiva in giudizio il Banco [redacted] eccependo la prescrizione decennale della pretesa attorea e la decadenza ex art. 1832c.c. dall'impugnazione degli estratti di conto nonché l'infondatezza in fatto e diritto delle avverse domande; rilevava che in nessuno dei trimestri indicati da controparte era stato superato il tasso-soglia stabilito dalla legge in tal caso; chiedeva accertarsi l'irrepetibilità delle somme versate spontaneamente dall'attore e in subordine chiedeva effettuarsi il ricalcolo del rapporto di conto corrente tenendo conto dei rilievi formulati dall'istituto. Deduceva inoltre che parte attrice non aveva prodotto



gli estratti conto dall'origine del rapporto non assolvendo pertanto all'onere della prova. La causa è stata istruita con prove documentali. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1390 del 03.05.2016 rigettava, perché ritenute infondate, le domande proposte da [redacted] e lo condannava al pagamento di € 4,000.00 a titolo di spese processuali oltre al rimborso di spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e CPA.

Ha proposto appello avverso tale sentenza [redacted] chiedendo la riforma della stessa previa delibazione di sospensione dell'efficacia esecutiva. Si è ritualmente costituito in giudizio il Banco [redacted] chiedendo il rigetto dell'appello.

Con sentenza non definitiva n. 905 del 27.10.2017, la Corte di Appello di Cagliari accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n.1390/2016 dichiarava la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori contenuta nel contratto relativo al cc n.12600 sottoscritto in data 18.10.1978; la nullità della clausola che ha previsto la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per il periodo che va dal 18.10.1978 al 01.07.2000; la nullità della clausola che ha previsto l'applicazione della commissione di massimo scoperto ed il calcolo di giorni di valuta; rigettava ogni altra eccezione avanzata dalle parti, riservando il governo delle spese in sede di delibazione definitiva.

Con separata ordinanza del 27.10.2017 disponeva il proseguo del giudizio, disponendo la nomina CTU al fine di rideterminare il saldo contabile alla data del 31.07.2013 del conto corrente n.12600 dedotto in giudizio, applicando l'interesse debitorio nella misura legale per il periodo antecedente il 09.07.1992, quello di cui all'art.5 L. 17.02.1992 a far data dal 09.07.1992, e quello di cui all'art. 117 comma 7 d.lgs. n.385 del 01.09.1993 a far data dal 01.01.1994, eliminando gli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale fino al 01.07.2000, di commissione

di massimo scoperto, nonché con valute conformi alle date di operazioni contabili di versamenti e prelievamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della CTU contabile disposta da questa Corte con l'Ordinanza del 27.10.2017 risulta che l'Ausiliario ha potuto correttamente procedere alla esatta ricostruzione del saldo del conto corrente n. 12600 aperto dall'appellante presso il Banco ██████████ in data 18.10.1978, che al momento della consegna dell'elaborato peritale risultava ancora in essere; il periodo esaminato è stato pari ad anni 34 e mesi 9 e sono risultati mancanti unicamente 5 estratti conto relativi ai mesi di giugno 84, marzo 88, dicembre 89, novembre 94 e novembre 2008.

E' altresì emerso che il conto corrente è stato assistito da una apertura di credito fin dall'anno di apertura del conto rinvenendosi saldi negativi fin dal mese di dicembre 1978 e con un superamento del limite di fido nella quasi totalità dei trimestri con costanti addebiti di commissioni di massimo scoperto e di interessi debitori.

Con motivata ed esauriente relazione il CTU con metodo scientifico e privo di incongruenze, sulla scorta della documentazioni in atti, ha proceduto a ricostruire i saldi del conto applicando l'interesse debitorio nella misura legale per il periodo antecedente al 09.07.1992, gli interessi di cui all'art. 5 legge 17.02.1992 a far data dal 09.07.1992 e fino al 31.12.1993 e quelli di cui all'art.117 comma 7 dlgs n.385 del 01.09.1993 a far data dal 01.01.1994; per quanto attiene agli interessi creditorî sono stati riportati nel conteggio quelli applicati dalla banca. Ha altresì proceduto ad epurare dal conto gli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale fino al 01.07.2000, le commissioni di massimo scoperto e le commissioni sul fido con valute conformi alle date delle operazioni contabili.



A seguito delle suddette operazioni peritali il saldo del conto corrente ordinario n. 12600 alla data del 31.07.2013 risultava essere a credito dell'appellante nella misura di euro 135.277,35.

Il CTU ha inoltre puntualmente e scientificamente risposto e replicato a tutte le osservazioni mosse nei confronti del proprio elaborato da parte dei CTP (dott. [redacted] per l'appellante e dott.ssa [redacted] per l'appellato) nonché del legale del sig. [redacted] (vedi repliche alle osservazioni contenute nelle pag. 39/47 della relazione) ; il Collegio ritiene pertanto di far sue sia le risultanze peritali definitive che i riscontri dati dal CTU alle osservazioni ed eccezioni mosse dai legali e consulenti di parte ; in merito alla reiterata eccezione di prescrizione avanzata dall'appellata banca , questa Corte ribadisce che trattandosi di giudizio avente ad oggetto unicamente l'accertamento negativo del credito vantato dalla banca , e non anche la ripetizione delle eventuali somme indebitamente percepite è del tutto irrilevante accertare se sia o meno prescritto un diritto non formante oggetto del giudizio che ci occupa.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata e liquidate come in dispositivo in favore dell'Avv. Andrea Sorgentone ,dichiaratosi antistatario, in base alle tariffe forensi approvate con DM 55/2014 e DM 37/2018 tenuto conto del valore della controversia ; le spese di CTU vengono definitivamente poste integralmente a carico dell'appellata.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa così decide:

- 1) Determina il saldo contabile del conto corrente n. 12600 intestato a [redacted] ed in essere presso il [redacted] , alla data del 31.07.2013 in euro 135.277,35 a credito dell'appellante [redacted]

- 2) Condanna il [redacted] s.p.a. al pagamento in favore dell'appellante e per esso in favore dell'avv. Andrea Sorgentone , procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 8.759,00 di cui euro 759,00 per spese per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 11.138,50 di cui euro 1.138,50 per spese per il presente grado di giudizio; il tutto oltre accessori di legge e rimborso spese generali in misura del 15% sui compensi;
- 3) Pone integralmente a carico dell'appellata [redacted] le spese occorse per la CTU.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 07.11.2019

Il Giudice Ausiliario estensore

Il Presidente

dott. [redacted]

dott.ssa [redacted]



Depositata minuta in cancelleria il 13.11.19
Pubblicata ai sensi dell'Art. 133 CPC il

IL CANCELLIERE

14 NOV 2019